SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1332)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANTALCO, CONTI PERSINI, BUZIO, NOVELLINI, SCAMARCIO, GIACOMETTI, ARIOSTO, LAVEZZARI e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1981

Norme concernenti il regime fiscale dei prodotti fonografici

ONOREVOLI SENATORI. - La vasta diffusione di prodotti fonografici, ormai parte integrante e cospicua del panorama culturale, induce a superare la tradizionale opinione di una esclusiva dignità culturale del libro, da assimilare invece, in una visione più aggiornata, al disco e al nastro preregistrato. Si pensi alla riproduzione di opere musicali che consente, con una spesa modesta e talvolta inferiore a quella necessaria all'acquisto del libro, la capillare diffusione di opere dell'ingegno umano, altrimenti riservate alla fruizione di pochi. Pari validità, dunque, deve essere riconosciuta sul piano culturale al disco e al libro, sia che si considerino strumenti di espressione di opere « serie » o « leggere ». Il concetto di cultura, depurato da assurdi pregiudizi limitativi « va desunto — afferma la Corte di cassazione - non sulla base di criteri rigidi ed immutabili, bensì con riferimento alle concrete esigenze di un determinato tipo di società » (I Sezione, sentenza 8 gennaio 1969).

Nella Conferenza generale dell'UNESCO del novembre 1970 si è riconosciuto che: « I mezzi di massa hanno un ruolo vitale nell'educazione musicale. E il Consiglio musicale internazionale pone al primo posto per importanza un mezzo che ha avuto un troppo scarso riconoscimento nel programma dell'UNESCO... vale a dire il disco fonografico. Osservate i giovani nelle loro discoteche, osservate i negozi di dischi in qualunque città e perfino nei paesi, considerate la quantità di programmi radiofonici in ogni paese che sono costituiti da dischi fonografici e vi renderete conto della forza di questo mezzo e dei suoi successori, la videocassetta e, ben presto, il video disco, come portatori di cultura ».

Il disegno di legge, pertanto, prevede all'articolo 1 una aliquota IVA su dischi e nastri preregistrati pari all'8 per cento, secondo una linea di tendenza volta a condurre ad una piena equiparazione del regime fiscale dei prodotti fonografici al libro. Non può continuare più oltre l'assurda penalizzazione del prodotto fonografico passato in varie tappe da una aliquota del 2 per cento, pari a quella del libro (legge IGE del 13 luglio 1940), ad una aliquota del 15 per cento, essendo il libro sottoposto anche attualmente ad un'aliquota del 2 per cento.

La scelta che ispira il disegno di legge va peraltro considerata nell'ambito di una strategia tesa a ridurre, onde evitare perdite per l'erario, i margini di evasione fiscale derivanti dalla cosiddetta pirateria fonografica (cui è associata quella cinematografica e radiotelevisiva), secondo le indicazioni normative contenute nel disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1052: « Modificazioni alle disposizioni sulle difese e sanzioni penali del diritto di autore, adeguamento dei valori indicati nella sezione VI del capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ed integrazioni alla disciplina del registro pubblico speciale cinematografico », all'esame di questo ramo del Parlamento. Il Governo ha così assunto l'impegno a stroncare un fenomeno che ha danneggiato notevolmente l'industria discografica e che rappresenta - sono parole del Ministro del turismo e dello spettacolo - « una vera e propria piaga che suona come offesa infamante alla nostra cultura ». L'attuale, pesante aliquota costituisce, d'altra parte, un incentivo alla duplicazione illecita, con conseguenti negativi effetti su un mercato altrimenti destinato ad una naturale espansione in un Paese dalle tradizioni musicali e culturali come l'Italia. Le indicazioni dei primi sei mesi dello scorso anno denunciano, inoltre, una regressione del mercato con possibili conseguenze sulla occupazione, qualora non intervengano opportune misure atte a dare respiro alle imprese del settore. Oltre alla lotta alla pirateria e cioè al fenomeno della riproduzione illecita a scopo commerciale, è urgente adottare una norma intesa a colpire la riproduzione privata, cioè ad uso non commerciale, di prodotti fonografici.

Gli stessi sviluppi della tecnologia hanno determinato situazioni nuove non ancora considerate dalle leggi vigenti: oggi è assolutamente agevole, a mezzo di apparecchiature di larghissimo uso e di nastri non registrati a basso costo, realizzare la riproduzione privata di prodotti fonografici. È stato generalmente accertato dai Governi di numerosi Paesi (tra i quali Austria, Belgio, Germania federale, Giappone, Olanda, Nuova Zelanda, Gran Bretagna) che tale riproduzione

ha assunto così vaste dimensioni da giustificare l'erogazione di un compenso al produttore che altrimenti subirebbe, dal fenomeno, danni irreversibili. Le statistiche tratte da tali indagini indicano che le vendite di nastri « vergini » sono più del doppio delle vendite di nastri preregistrati e risulta altresì che i nastri vergini sono usati in larga misura per registrare musica. Va ricordato che dalla Germania federale e, più recentemente, dall'Austria, sono già state adottate misure legislative intese a fissare royalties sulle apparecchiature e sui nastri per audioregistrazione a favore dei produttori fonografici in tal modo risarciti dei mancati, certamente legittimi guadagni.

In armonia con un orientamento che tende a tutelare la produzione fonografica, già accolto dall'Italia con l'adesione alla Convenzione internazionale per la protezione degli artisti, interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma nel 1961, è quindi opportuno colpire con una norma apposita la riproduzione privata di prodotti fonografici, onde assicurare il godimento del diritto riconosciuto al produttore dall'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale legge regola, al titolo II, i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, che riguardano quelle attività aventi carattere più tecnico che creativo ma comunque legate alla utilizzazione delle opere dell'ingegno.

L'articolo 1 del disegno di legge vuole così rimediare ad un grave danno subito dal produttore fonografico per effetto della riproduzione privata dei suoi prodotti. Il compenso è calcolato, in base al fatturato di ciascuna impresa, su una percentuale del prezzo al dettaglio di apparecchi e nastri per la videoaudioregistrazione. Secondo i dati a disposizione si può prudentemente ipotizzare che in Italia, essendo vendute circa 30 milioni di cassette « vergini » all'anno, si determini una perdita, per i produttori, stimabile attorno ai cento miliardi di lire. Una percentuale del 5 per cento su apparecchiature e nastri per videoaudioregistrazione è pari, peraltro, a meno di un decimo del danno causato dal fenomeno della copia privata. È indispensabile, quindi, che gli stru-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti che consentono la riproduzione privata sostengano, anche se in modo estremamente ridotto, l'onere del compenso destinato ai produttori fonografici.

Dalla ricordata omogeneità concettuale tra disco e libro, entrambi strumenti di diffusione della cultura, consegue una loro pari validità come supporti didattici. L'articolo 2 prevede quindi che nella utilizzazione dei

fondi destinati all'acquisto dei sussidi didattici i singoli istituti provvedano alla istituzione di una discoteca scolastica, gestita secondo la normativa già in vigore per le biblioteche d'istituto.

Alla valutazione del legislatore, che si auspica positiva, si affida la presente proposta che intende valorizzare e tutelare un'attività industriale che produce cultura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sui dischi ed i nastri preregistrati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'8 per cento.

I produttori di fonogrammi, indipendentemente dai diritti ad essi riconosciuti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, hanno diritto di esigere, a titolo di indennizzo per la riproduzione privata di fonogrammi, realizzata senza scopo di lucro, un compenso pari al 5 per cento del prezzo al dettaglio delle apparecchiature e dei nastri per videoaudioregistrazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con apposito decreto, alla disciplina ed alla liquidazione del suddetto compenso da ripartire in rapporto al fatturato di ciascuna impresa.

Art. 2.

Gli istituti scolastici, nella utilizzazione degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 2081, 2281, 2480, 2481 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, provvedono alla costituzione di discoteche gestite secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.